

Registrazione di Atto Privato

Il 29/10/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM4 , serie 3 , numero 2620

data di stipula: 25/10/2025

ident.vo telematico: TM425L002620000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CBT CST74P44F205J

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04712180985				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



IL FUNZIONARIO
Francesca Fulgheri (*)
(*) Amministratore Delegato Provinciale



In data 25/10/2025 alle ore 20.00 presso la sede legale dell'Associazione in Via Maccabiani 51 - Poncarale (BS), si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale CSEN Brescia, regolarmente convocato dal Presidente Cristina Cabiati.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

CABIATI CRISTINA	PRESIDENTE
GIORGIA GALLINA	VICE-PRESIDENTE
MATTEO GALLINA	SEGRETARIO
LUIGI CABIATI	CONSIGLIERE
MARIA ROSARIA FRANCOLINO	CONSIGLIERE
CHRISTIAN FLORIOLI	CONSIGLIERE
DIANA FLOREA	CONSIGLIERE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia
Registrato il 28/10/2025
al N. 2620 serie 3
versati € 110,00
Per delega del Direttore Provinciale
IL FUNZIONARIO
Francesca Fulgheri (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e assume la presidenza; funge da segretario il Sig. Gallina Matteo.

Premesso che:

- In data 16/09/2025 l'Associazione ha presentato istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione "Associazioni di Promozione Sociale (APS)";
- Con comunicazione dell'Ufficio RUNTS - Provincia di Brescia, è stata richiesta la modifica dello Statuto depositato, con prescrizione obbligatoria e perentoria di specificare le attività effettivamente esercitate;
- Tale richiesta configura un adeguamento obbligatorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Considerato che:

- L'adeguamento richiesto non comporta modifiche sostanziali alla governance o alle finalità associative;



- Ai sensi della normativa sopra richiamata, tali modifiche possono essere approvate dal Consiglio Direttivo senza necessità di deliberazione dell'assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera:

1. Di approvare le modifiche statutarie richieste dall'Ufficio RUNTS - Provincia di Brescia.
2. Di autorizzare la Presidente Cristina Cabiati a sottoscrivere il nuovo testo dello Statuto aggiornato.
3. Di procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate con esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 117/2017.
4. Di incaricare la Presidente al deposito dello statuto aggiornato presso il RUNTS.

Letto, approvato e sottoscritto.

Poncarale, 25/10/2025

CABIATI CRISTINA

PRESIDENTE

Cristina Cabiati.....

GIORGIA GALLINA

VICE-PRESIDENTE

Giorgia Gallina.....

MATTEO GALLINA

SEGRETARIO

Matteo Gallina.....

LUIGI CABIATI

CONSIGLIERE

Luigi Cabiati.....

MARIA ROSARIA FRANCOLINO

CONSIGLIERE

Maria Rosaria Francolino.....

CHRISTIAN FLORIOLI

CONSIGLIERE

Christian Florioli.....

DIANA FLOREA

CONSIGLIERE

Diana Florea.....

STATUTO

Associazione sportiva dilettantistica e di Promozione Sociale "CSEN BRESCIA"



ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., l'associazione denominata **Associazione sportiva dilettantistica e di Promozione Sociale "CSEN BRESCIA"**

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Poncarale (Bs) ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e di "Associazione di promozione sociale", nonché dei relativi acronimi di "ASD" e "APS" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.
3. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Paralimpico Italiano, nonché agli statuti e ai regolamenti del **Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) APS** quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte di CSEN APS, quale Ente di Promozione Sportiva al quale è affiliata, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
2. a) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
b) indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
c) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
d) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la diffusione dell'arte e della cultura italiana e straniera in tutte le sue espressioni, anche tramite il turismo sociale;
e) promuovere attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, ambientalistiche e del turismo sociale, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;
f) perseguire inoltre finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili.

3. L'Associazione persegue le proprie finalità in favore dei propri associati, dei tesserati al medesimo ente nazionale, di loro familiari, di altre associazioni affiliate al medesimo ente nazionale o altri enti di promozione sportiva, associazioni affiliate a federazioni sportive, o di soggetti terzi, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle individuate dal successivi commi 3 e 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, **l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle discipline di: Attività Sportiva Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fitness; Cultura Fisica (Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico); Ginnastica Acrobatica; Ginnastica Aerobica; Body Building; Aerokickboxing; Pugilato Amatoriale-Gym Boxe (Prepugilistica, Boxe Competition, Boxe in Action, Light Boxe, Soft Boxe); Ju Jitsu; STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati; DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni; Taijiquan, Tui Shou, Baguazhang, Wing Chun, Shaolin, Jeet Kune Do, Qi Gong, Shuai Jiao; DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni; DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance; DANZE INTERNAZIONALI Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni; DANZE ACCADEMICHE Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati; DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie; DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico; Karate; Ciclismo sperimentale, amatoriale (Ciclismo Stazionario, E-bike, Scatto Fisso, Fat-bike) salvo la possibilità da parte del Consiglio di direttivo di decidere di praticare altre attività sportive per il perseguimento delle proprie finalità sportive, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021 comprendendo quindi tutte le attività sportive dilettantistiche ovvero tutte le discipline e le specialità sportive riconosciute dagli enti di promozione sportiva e dal CONI. Tale elenco di sport e discipline potrà essere ampliato o ristretto in base alle attività sportive dilettantistiche effettuate nell'anno sportivo, previa delibera del Consiglio Direttivo. In particolare, l'associazione potrà individuare e costituire al proprio interno sezioni sportive specializzate per disciplina dotate di organizzazione e mezzi tecnici autonomi, che abbiano lo scopo di formare, preparare e gestire squadre sportive, nonché promuovere ed organizzare gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in genere sia a livello nazionale sia a livello internazionale. In particolare, l'associazione ha per oggetto:

- a) l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, l'attività didattica, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
- b) l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
- c) l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
- d) la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica e non, in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.
- e) organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica di singoli (personal trainer) e preparazione atletica/training di gruppo;
- f) stipula di convenzioni con enti pubblici o privati per il raggiungimento dello scopo sociale;

4.1 In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l'Associazione intende altresì operare mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa animazione bimbi ludico-sportiva (doposcuola, baby parking interni ed esterni, centri estivi e/o invernali, etc.);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale)
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ... o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti..., promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 L'Associazione inoltre, può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, in maniera **secondaria** e strumentale, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117. 3 luglio 2017, e 9, d.lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, quali a titolo esemplificativo:

- a) Acquisizione, conduzione in locazione e gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

- b) gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini; Eventuali servizi di somministrazione e vendita sono svolti prevalentemente a favore di soci e tesserati. Eventuali aperture al pubblico saranno meramente occasionali e resteranno in ogni caso **secondarie e strumentali** rispetto alle finalità istituzionali.
- c) promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- d) Promozione di attività legate alle discipline Orientali e Bio-Naturali tese alla salvaguardia dello stato di benessere ed alla valorizzazione delle risorse vitali, basate sul rapporto interpersonale e sull'applicazione di discipline energetiche, olistiche, naturali e tecniche corporee. Attività e discipline imperniate sul concetto di prevenzione, sulla valorizzazione dell'equilibrio psico-fisico e sulla stimolazione delle risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali tra i quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo lo Shiatsu, i bagni di gong, il massaggio olistico e sportivo, la riflessologia, la pratica reiki, percorsi di crescita personale anche volti al miglioramento della comunicazione dell'individuale etc.
- e) organizzazione, coordinamento e gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.
- f) collaborazione con associazioni per fornire supporto tecnico legato alle attività sportive;
- g) studio, promozione e sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- h) acquisto, gestione, in qualunque forma, e realizzazione di impianti, attrezzature, strutture locali e mezzi di trasporto necessari per poter permettere lo svolgimento delle attività sportive, culturali e ricreative;
- i) promozione della cultura sportiva e formazione attraverso siti internet, blog, newsletter, pubblicazioni, info, prodotti, seminari etc;
- j) servizio di trasporto/navetta per le persone tesserate che svolgono eventi sportivi;
- k) promozione e valorizzazione dell'immagine e delle attività associative, anche attraverso la diffusione di materiali informativi, strumenti digitali e collaborazioni con soggetti pubblici e privati, finalizzati a sostenere le iniziative e a reperire risorse economiche da destinare esclusivamente al perseguimento delle finalità sociali dell'ente;
- l) attività di consulenza e assistenza specialistica, amministrativa gestionale esclusivamente strumentali e secondarie rispetto agli scopi civici, solidaristici e sportivi dell'Associazione.
- m) svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nonché ogni altra attività commerciale, connessa, accessoria o strumentale alle attività istituzionali, che fosse ritenuta utile e necessaria, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive con l'esclusivo scopo di reperire risorse per l'autofinanziamento ed il sostegno delle finalità sociali e sportive.

4.2 Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021.

4.3 L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, d.lgs. 39/2021.

4.4 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa,

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante all'associazione è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. L'associazione si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Possono essere ammessi ad effettuare le attività sociali, solo quelle prettamente sportive dilettantistiche, i tesserati in regola con i dettami previsti dall'organismo affiliante. Ai tesserati si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I, artt. 15 e 16 del D.lgs. 36/2021 e la normativa vigente in materia sportiva.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare, hanno il diritto di
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché lo statuto e le direttive di CSEN APS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui

l'Associazione è affiliata e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione può essere escluso previa delibera dall'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. Le quote versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Il riconoscimento di eventuali indennità di carica o di compensi per collaborazioni coordinate e continuative dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e motivato, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti sportivi dilettantisti, nonché comunque nei limiti disposti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7

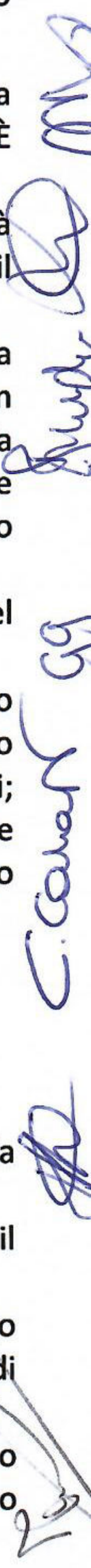
Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

- 
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
 6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulla esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) delibera lo scioglimento;
 - g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
 7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
 9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
 2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vicepresidente.
 3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati.
- 

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
12. Il Consiglio Direttivo può adottare uno o più regolamenti interni per disciplinare in dettaglio l'organizzazione e il funzionamento delle attività sociali, sportive e ricreative, nonché dei servizi accessori e delle eventuali sezioni dell'Associazione. I regolamenti sono approvati a maggioranza dei componenti del Consiglio e diventano vincolanti per tutti i soci e i tesserati a decorrere dalla loro pubblicazione.

ART. 9

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni e, comunque, sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività

diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

4. I proventi derivanti dalle attività di consulenza e assistenza specialistica sono destinati **esclusivamente** al finanziamento delle attività statutarie dell'Associazione o al reinvestimento in attività strumentali coerenti con le finalità associative, nel rispetto del divieto di distribuzione di utili tra i soci, come previsto dallo Statuto e dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 13

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14

Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 14

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 15

Volontari

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontari. Il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti.
2. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento; sono vietati compensi di qualsiasi genere.

3. L'Associazione iscrive i volontari che prestano attività in modo non occasionale nell'apposito registro e garantisce idonea copertura assicurativa.
4. I rapporti di lavoro con soci o amministratori, se attivati, sono disciplinati nel rispetto dei limiti di legge e deliberati dall'Assemblea, con astensione dell'interessato.

ART. 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, ad altre associazioni del terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. È in ogni caso esclusa qualsiasi devoluzione ai soci a qualunque titolo.

ART. 17

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, dal D.lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Atto esente da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 5 del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) – ex art. 27 bis DPR 642/1972